

120. la pista ciclabile dovrà essere posizionata sul lato della strada Aurelia più lontano dall'autostrada;

121. lo svincolo di interconnessione con la strada Viterbo-Civitavecchia dovrà essere ottimizzato al fine di limitare l'impegno di territorio;

122. la posizione dello svincolo al km 66 dovrà essere ottimizzata per tenere conto delle previsioni urbanistiche vigenti nel comune di Tarquinia in località Pian d'organo;

123. si dovrà assicurare la compatibilità del tracciato in prossimità del km 67 con la struttura turistico alberghiera ricompresa nelle iniziative del contratto d'area Montalto-Tarquinia;

124. lo svincolo di Tarquinia dovrà essere spostato dal km 75+800 al km 75+125 sulla strada del lupo cerrino;

125. il tratto ricompreso tra i km 93 e 94 deve essere eseguito in trincea;

126. si dovrà verificare l'effettiva razionalità ed efficacia dei collegamenti (ponti e sottopassi) della viabilità locale;

127. si dovrà tenere conto del costruendo sovrappasso sulla s.s. 1 Aurelia approvato e finanziato dalla regione Lazio all'altezza dell'attuale chilometrica 118.

#### Raccomandazioni:

a) adottare soluzioni progettuali che riducano ulteriormente la frammentazione delle unità poderali e gli impatti sulle colture agrarie, tenendo conto anche delle particolari conseguenze derivanti dall'attraversamento di colture biologiche. A tal fine deve essere istituita, per i territori caratterizzati dai casi suddetti, una commissione interistituzionale (che potrà confluire anche nell'osservatorio ambientale allargato) per la verifica dell'impatto del tracciato sul reticolo aziendale e quindi dell'impatto socio-economico sul territorio e per la definizione delle conseguenti azioni di mitigazione;

b) assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possieda o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS);

c) avvalersi, per il monitoraggio ambientale, del supporto di competenze specialistiche qualificate, anche attraverso la definizione di specifici protocolli e/o convenzioni; ciò anche allo scopo di promuovere la costituzione di centri di ricerca e formazione, funzionali sia alla realizzazione dell'infrastruttura sia all'ampliamento delle conoscenze scientifiche sia alla creazione di nuove professionalità nel settore;

d) scegliere le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali;

e) approfondire l'ipotesi di gestione informatizzata del casello di Rosignano Sud;

f) verificare, nella zona del comune di Capalbio ove il tracciato non si discosta abbastanza dalla dogana di Pesci a Fiorentina, la possibilità di aumentare il distacco;

g) nella zona del comune di Orbetello dal km 133 al km 141, pur non essendo in zona vincolata, si fa osservare che si attraversa una zona pianeggiante, coltivata, caratteristica della campagna maremmana, ove l'autostrada crea un'irrimediabile lacerazione. Si raccomanda pertanto di verificare la possibilità di avvicinarsi il più possibile alla costa;

h) dare priorità nella fase di cantierizzazione alla esecuzione dei lavori nella tratta Civitavecchia-Tarquinia;

i) prevedere la possibile prosecuzione della pista ciclabile fino al porto di Civitavecchia.

**09A05427**

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

**Legge n. 97/1994: Approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2008.** (Deliberazione n. 119/2008).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane, all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Visto, in particolare, il comma 5, dell'art. 2 della legge n. 97/1994, e le sue successive modificazioni, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione di questo Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 2 inerente i criteri da tenere presente nella ripartizione del Fondo;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 34 estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) che, all'art. 2, comma 40, ha previsto, per l'anno 2008, uno stanziamento del Fondo pari a 50.000.000 euro;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1994), concernente l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della citata legge n. 97/1994;

Considerato che il CTIM ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2008, traducendoli in specifici indicatori statistici nella seduta del 18 giugno 2008;

Vista la proposta del Ministro per i rapporti con le regioni del 15 dicembre 2008, prot. n. 1898/GAB, concernente i criteri di riparto e la relativa ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2008;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008;

#### Delibera:

1. Sono approvati, per l'anno 2008, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sen-



si dell'art. 2, comma 6, della legge n. 97/1994, tengono conto:

- 1.1 dell'estensione del territorio montano;
  - 1.2 della popolazione residente nelle aree montane;
  - 1.3 della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvopastorali;
  - 1.4 del reddito medio pro-capite;
  - 1.5 del livello dei servizi;
  - 1.6 dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.
2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:
- 2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane;
  - 2.2 indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;
  - 2.3 indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle Regioni per i territori montani.

Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È contestualmente approvato, per l'anno 2008, il piano di riparto tra le regioni e le province autonome della somma complessiva di 50.000.000 euro stanziate per l'anno 2008, di cui alla colonna B della predetta tabella.

Roma, 18 dicembre 2008

*Il Presidente: BERLUSCONI*

*Il segretario del CIPE: MICCICHÉ*

*Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009*

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 100*

FONDO NAZIONALE MONTAGNA ANNO 2008

ALLEGATO

Regione	Quota di riparto %	Totali
	Colonna A	Colonna B
Piemonte	7,464	3.732.000,00
Valle d'Aosta	1,387	693.500,00
Lombardia	6,641	3.320.500,00
Bolzano	4,276	2.138.000,00
Trento	3,550	1.775.000,00
Veneto	2,846	1.423.000,00
Friuli-Venezia Giulia	1,897	948.500,00
Liguria	2,916	1.458.000,00
Emilia-Romagna	4,861	2.430.500,00
Toscana	5,715	2.857.500,00
Umbria	3,841	1.920.500,00
Marche	2,897	1.448.500,00

Regione	Quota di riparto %	Totali
	Colonna A	Colonna B
Lazio	4,864	2.432.000,00
Abruzzo	4,492	2.246.000,00
Molise	1,999	999.500,00
Campania	7,065	3.532.500,00
Puglia	3,525	1.762.500,00
Basilicata	4,495	2.247.500,00
Calabria	9,087	4.543.500,00
Sicilia	7,303	3.651.500,00
Sardegna	8,879	4.439.500,00
ITALIA	100,000	50.000.000,00

09A05451

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

**Contratto di programma «Consorzio turistico trapanese S.C.A.R.L.». Annullamento delibera di revoca n. 44/2008 del 27 marzo 2008.** (Deliberazione n. 6/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive

